|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle

terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164. (17G00135)

(GU n.183 del 7-8-2017)

 Vigente al: 22-8-2017

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in

particolare, l'articolo 8;

 Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive;

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione

dei rifiuti;

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

 Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.

59;

 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina

sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

 Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6

novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;

 Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi

dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.

164;

 Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio

2016;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri,

adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 E m a n a

 il seguente regolamento:

 Art. 1

 Oggetto e finalita'

 1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina

inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare

riferimento:

 a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come

sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole

dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non

assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla

costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

 b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da

scavo qualificate rifiuti;

 c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da

scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

 d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di

bonifica.

 2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle

disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di gestione

delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela

ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di

razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse.

 Art. 2

 Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di

cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:

 a) «lavori»: comprendono le attivita' di costruzione, scavo,

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di

opere;

 b) «suolo»: lo strato piu' superficiale della crosta terrestre

situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e'

costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e

organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

 c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da

attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione,

trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali

(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le

terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali:

calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele

cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purche' le terre e

rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di

inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

 d) «autorita' competente»: l'autorita' che autorizza la

realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e

rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di

valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»:

attivita' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di

qualita' ambientale delle terre e rocce da scavo in conformita' a

quanto stabilito dal presente regolamento;

 f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente

attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e

dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai

fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo

generate in cantieri di grandi dimensioni;

 g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la

quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da

scavo qualificate sottoprodotti in conformita' al piano di utilizzo o

alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

 h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di

territorio geograficamente individuabile in cui puo' essere

dimostrato che un valore di concentrazione di una o piu' sostanze nel

suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui

alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte

IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a

fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio

stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni

chimico-fisiche presenti;

 i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita

e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque

sotterranee);

 l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e

rocce da scavo;

 m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di

utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le

terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

 n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce

da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in

attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui

all'articolo 5;

 o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di

normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non

singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce

da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche

merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e

tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i

sottoprodotti e dei requisiti di qualita' ambientale, il trattamento

di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e

rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal

progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni piu'

comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale

pratica industriale;

 p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

 q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai

sensi dell'articolo 17;

 r) «produttore»: il soggetto la cui attivita' materiale produce

le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la

dichiarazione di cui all'articolo 21;

 s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel

quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in

sostituzione del materiale di cava;

 t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono

prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a seimila

metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di

attivita' e interventi autorizzati in base alle norme vigenti,

comprese quelle prodotte nel corso di attivita' o opere soggette a

valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

 u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte

terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila metri cubi,

calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' o di

opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad

autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»:

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita'

superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto,

nel corso di attivita' o di opere non soggette a procedure di

valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

 z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate

le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per se'

esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia

quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di

genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di

ingegneria naturalistica.

 Art. 3

 Esclusioni dal campo di applicazione

 1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate

dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente

regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di

interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti

preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della Parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo I

Disposizioni comuni

 Art. 4

 Criteri per qualificare le terre e rocce

 da scavo come sottoprodotti

 1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i

requisiti generali da soddisfare affinche' le terre e rocce da scavo

generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi

dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e

AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonche'

le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo

definisce, altresi', le procedure per garantire che la gestione e

l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga

senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio

all'ambiente.

 2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1,

lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre

e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono

soddisfare i seguenti requisiti:

 a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui

costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non e' la

produzione di tale materiale;

 b) il loro utilizzo e' conforme alle disposizioni del piano di

utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui

all'articolo 21, e si realizza:

 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale e'

stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di

reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti

fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di

ripristini e miglioramenti ambientali;

 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di

cava;

 c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza

alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica

industriale;

 d) soddisfano i requisiti di qualita' ambientale espressamente

previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente

regolamento, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla

lettera b).

 3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali

di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti

ai materiali di origine naturale non puo' superare la quantita'

massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di

cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualita'

ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di

riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le

metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio

1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti

alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i

parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di

accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione

delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo

5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o,

comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e

approvati dagli enti di controllo.

 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2,

sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo

contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali,

alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali

sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n.

152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente

regolamento. Il parametro amianto e' escluso dall'applicazione del

test di cessione.

 5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'

attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di

utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonche' della

dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita' alle previsioni del

presente regolamento.

 Art. 5

 Deposito intermedio

 1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo puo' essere

effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in

altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

 a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso

urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i

cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui

alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le

classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di

produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto

legislativo;

 b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano

di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

 c) la durata del deposito non puo' superare il termine di

validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui

all'articolo 21;

 d) il deposito delle terre e rocce da scavo e' fisicamente

separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi

di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o

dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti

nel sito in deposito temporaneo;

 e) il deposito delle terre e rocce da scavo e' conforme alle

previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui

all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in

modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al

sito di produzione, alle quantita' del materiale depositato, nonche'

i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di

cui all'articolo 21.

 2. Il proponente o il produttore puo' individuare nel piano di

utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu' di

siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di

deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella

dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore

aggiorna il piano o la dichiarazione in conformita' alle procedure

previste dal presente regolamento.

 3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato

nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21,

viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto

delle terre e rocce non utilizzate in conformita' al piano di

utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto,

tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto

indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152.

 Art. 6

 Trasporto

 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il

trasporto fuori dal sito di produzione e' accompagnato dalla

documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione

equivale, ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del

contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto

legislativo.

 2. La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta in triplice

copia, una per il proponente o per il produttore, una per il

trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito

intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti per tre anni e

resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita' di controllo.

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta

copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

 Art. 7

 Dichiarazione di avvenuto utilizzo

 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al piano

di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e' attestato

all'autorita' competente mediante la dichiarazione di avvenuto

utilizzo.

 2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la

trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui

all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di protezione ambientale

competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di

produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione e'

conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa

disponibile all'autorita' di controllo.

 3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai

soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita' del piano

di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa

dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la

cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e

rocce da scavo come sottoprodotto.

 4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate

sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, lettera b).

Capo II

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

 Art. 8

 Ambito di applicazione

 1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e

rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come

definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della

caratterizzazione ambientale effettuata in conformita' agli allegati

1 e 2, soddisfano i requisiti di qualita' ambientale previsti

dall'allegato 4 per le modalita' di utilizzo specifico.

 Art. 9

 Piano di utilizzo

 1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in

conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e' trasmesso dal

proponente all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno

novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera

sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o

di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa

vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della

conclusione del procedimento.

 2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il

legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente

l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4,

in conformita' anche a quanto previsto nell'allegato 3, con

riferimento alla normale pratica industriale.

 3. L'autorita' competente verifica d'ufficio la completezza e la

correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro

trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorita'

competente puo' chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla

documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si

intende comunque completa.

 4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo

ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma

3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti

indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da

scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli

eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la

realizzazione dell'opera.

 5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e' verificata

dall'autorita' competente sulla base del piano di utilizzo. Per le

opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale,

l'autorita' competente puo', nel provvedimento conclusivo della

procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire

prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

 6. L'autorita' competente, qualora accerti la mancata sussistenza

dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento

motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attivita'

di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

 7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti

dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente effettua, secondo una programmazione

annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche

necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano

di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16,

secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti

anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per

categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo

comunque segnalate o rilevate.

 8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il

proponente puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di

cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie

tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare

del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano

di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'.

 9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo

all'autorita' competente, puo' chiedere all'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal

decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via

preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

 10. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte

dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai

sensi dei commi 7, 8 e 9, nonche' quelli derivanti dalle attivita'

svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13,

comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

 Art. 10

 Terre e rocce conformi alle concentrazioni

 soglia di contaminazione - CSC

 1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei

parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia

di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5,

al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano

di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso secondo

le procedure indicate nell'articolo 9.

 2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo

4, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione

del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso,

puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente

competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei

relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con

riferimento alla tipologia di area in cui e' realizzata l'opera o

alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati;

in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente

competente puo' chiedere al proponente un approfondimento d'indagine

in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza

dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorita'

competente.

 Art. 11

 Terre e rocce da scavo conformi

 ai valori di fondo naturale

 1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui,

per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le

concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n.

152 del 2006, e' fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di

tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale

esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di

utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi

dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente un piano di indagine per definire i

valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la

competente Agenzia, e' eseguito dal proponente con oneri a proprio

carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla

presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare

riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area

oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di

indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di

indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per

territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente

predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo

definiti dall'Agenzia.

 2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili

nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione

che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con

caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i

parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di

produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di

utilizzo avviene secondo le procedure e le modalita' di cui

all'articolo 9.

 Art. 12

 Terre e rocce da scavo prodotte

 in un sito oggetto di bonifica

 1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto

di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui

all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su

richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di

qualita' ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di

produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima,

entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per

le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri

pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3

aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso

urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sara'

indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la

predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene

secondo le procedure e le modalita' indicate nell'articolo 9.

 Art. 13

 Controllo equipollente

 1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente non esegua le attivita' previste dagli

articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente

stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20,

comma 3; le suddette attivita' possono, su richiesta e con oneri a

carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi

dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di

qualificazione e capacita' tecnica equipollenti.

 2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Unificata, e' individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione

pubblica o enti pubblici che svolgono attivita' tecnico-scientifica

in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e

capacita' tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le

tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi

delle prestazioni richieste.

 Art. 14

 Efficacia del piano di utilizzo

 1. Nel piano di utilizzo e' indicata la durata del piano stesso.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in

ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro

due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

 2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la

qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con

conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della

Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di

utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce

da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di

una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validita'

del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e

rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di produzione

delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente

e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere

dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque

momento all'autorita' di controllo. Copia di tale documentazione e'

conservata anche dall'autorita' competente.

 Art. 15

 Aggiornamento del piano di utilizzo

 1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui

all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o

l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via

telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da

idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le

motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorita'

competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza

amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni

dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, puo' chiedere,

in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso

tale termine la documentazione si intende comunque completa.

 2. Costituisce modifica sostanziale:

 a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle

terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

 b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di

destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di

utilizzo;

 c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di

deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;

 d) la modifica delle tecnologie di scavo.

 Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla

procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III,

della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo

e' aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui e' intervenuta la

variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la

qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da

scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta

giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che

sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte

dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il

volume del piano originario sono gestite in conformita' al piano di

utilizzo aggiornato.

 4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60

giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che

sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte

dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo possono essere

utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo

aggiornato.

 5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni

dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia

intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte

dell'autorita' competente, possono essere applicate le tecnologie di

scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

 6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa

alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, puo'

essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali

deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione

di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

 Art. 16

 Proroga del piano di utilizzo e accertamenti

 sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato

 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio

dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, puo' essere prorogato

una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di

circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve

eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in

ragione dell'entita' o complessita' delle opere da realizzare. A tal

fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini,

trasmette in via telematica all'autorita' competente e all'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione

con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a

giustificazione della proroga.

 2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo

l'autorita' competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei

requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal

comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento

motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come

sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui

all'articolo 4, l'autorita' competente puo' chiedere all'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le

necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10,

comma 2.

 Art. 17

 Realizzazione del piano di utilizzo

 1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via

telematica, all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore

del piano di utilizzo.

 2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore

del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il piano

di utilizzo e ne e' responsabile.

 3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui

agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilita' delle

terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

 Art. 18

 Gestione dei dati

 1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi

alla qualita' ambientale del territorio nazionale, ogni autorita'

competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde

consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai

campionamenti, cui e' associato un archivio dei valori delle

concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

La comunicazione e' inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e

all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

 2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare

tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalita'

di trasmissione delle stesse.

 Art. 19

 Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione

 ambientale territorialmente competente

 1. L'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente

regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al

proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente per

l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui agli

articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del presente regolamento,

individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di

terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con

proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'adozione

del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle

Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.

Capo III

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

 Art. 20

 Ambito di applicazione

 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e

rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come

definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai

requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra,

qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti,

riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano

superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di

cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della

Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con

riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla

destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le

terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di

contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di

fondo naturale.

 2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate

le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale

sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A

tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la

procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo

delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e' possibile nel

rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

 3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo

ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a

carico del produttore, i requisiti di qualita' ambientale di cui

all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente, secondo la procedura definita

nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente

competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta,

comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e

i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B

della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica

destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di

destinazione, affinche' siano indicati nella dichiarazione di cui

all'articolo 21.

 Art. 21

 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri

 di piccole dimensioni

 1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, e'

attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di

atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la

trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima

dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al

comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica

le quantita' di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come

sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di

destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione

delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono

comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e

rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e

rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad

essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al

comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera f).

 3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui

all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al

comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del

luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione

della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono

essere gestite in conformita' alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15,

comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il

diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della

dichiarazione puo' essere effettuato per un massimo di due volte,

fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o

imprevedibili.

 4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la

durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute,

impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della

data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella

dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e

all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il

nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

 5. Le attivita' di scavo e di utilizzo sono effettuate in

conformita' alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori.

 6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti

dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale

territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione

annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche

necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella

dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo

svolgimento delle attivita' di controllo e' a carico del produttore.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a

programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni

di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

 7. L'autorita' competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti

di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o

imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio

ovvero di prosecuzione delle attivita' di gestione delle terre e

rocce da scavo come sottoprodotti.

Capo IV

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
sottoposti a VIA e AIA

 Art. 22

 Cantieri di grandi dimensioni

 non sottoposti a VIA e AIA

 1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi

dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2,

comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono

rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonche' i requisiti

ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il

rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la

trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le

procedure e le modalita' indicate negli articoli 20 e 21.

Titolo III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

 Art. 23

Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo

 qualificate rifiuti

 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici

dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03\* il deposito

temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il

raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati

presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

 a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti

inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004

sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo

stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite

conformemente al predetto regolamento;

 b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni

di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'

alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente

dalle quantita' in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito

raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800

metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il

deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

 c) il deposito e' effettuato nel rispetto delle relative norme

tecniche;

 d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato nel

rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze

pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la

contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un

idoneo isolamento dal suolo, nonche' la protezione dall'azione del

vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle

acque stesse.

Titolo IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SUI RIFIUTI

 Art. 24

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla

 disciplina rifiuti

 1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della

normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere

conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c),

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare

devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25

gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 28, la non contaminazione e' verificata ai sensi

dell'allegato 4 del presente regolamento.

 2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini

del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da

affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura

superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4,

possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione

sotto diretto controllo delle autorita' competenti. A tal fine il

produttore ne da' immediata comunicazione all'Agenzia di protezione

ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti,

presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di

controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e

assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

 3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga

nell'ambito della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a

valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e

dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuata in via

preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di

stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la

presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle

terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che

contenga:

 a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le

modalita' di scavo;

 b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico,

geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate,

ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);

 c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque

prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:

 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;

 2. numero e modalita' dei campionamenti da effettuare;

 3. parametri da determinare;

 d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;

 e) modalita' e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo

da riutilizzare in sito.

 4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio

dei lavori, in conformita' alle previsioni del «Piano preliminare di

utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla

disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o

l'esecutore:

 a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata

dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la

non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in

conformita' con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

 b) redige, accertata l'idoneita' delle terre e rocce scavo

all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un

apposito progetto in cui sono definite:

 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;

 2. la quantita' delle terre e rocce da riutilizzare;

 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da

scavo;

 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

 5. Gli esiti delle attivita' eseguite ai sensi del comma 3 sono

trasmessi all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

 6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima

dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneita' del materiale

scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c),

le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Titolo V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

 Art. 25

 Attivita' di scavo

 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita'

di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia'

caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:

 a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero

significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di

misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro

ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della

lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia

entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del

proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in

relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il

proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli

Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un

dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei

lavori;

 b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio

agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza,

bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte

IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza

dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a

non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali

interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in

presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di

contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso

delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle

norme in materia di gestione dei rifiuti.

 Art. 26

 Utilizzo nel sito

 1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attivita' di scavo

di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica e'

sempre consentito a condizione che sia garantita la conformita' alle

concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione

d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle

terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di

bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242,

comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni

soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle

concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello

stesso sito alle seguenti condizioni:

 a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di

rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente

competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o

252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante

convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da

scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono

riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio

e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per

l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non e' consentito l'impiego

di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di

rischio in sub-aree nelle quali e' stato accertato il rispetto delle

concentrazioni soglia di contaminazione;

 b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di

rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di

lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e'

consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni

d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da

parte dell'autorita' competente.

Titolo VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

 Art. 27

 Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

 1. I piani e i progetti di utilizzo gia' approvati prima

dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati

dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le

modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti

intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente

regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla

definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente

regolamento utilizzati e gestiti in conformita' ai progetti di

utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del

territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a

tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di

destinazione.

 2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del

presente regolamento e' in corso una procedura ai sensi della

normativa previgente restano disciplinati dalle relative

disposizioni. Per tali progetti e' fatta comunque salva la facolta'

di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui

all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su

richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA gia' avviate

purche' non sia gia' stato emanato il provvedimento finale.

 4. Conservano validita' le autorizzazioni all'utilizzo in sito

delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti

di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

 5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o

dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente nonche' dagli organi

dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13,

comma 1, dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollente,

per le attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20

e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti

competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli

oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12,

16, comma 2, 20 e 21, comma 6.

 6. Gli allegati al presente regolamento costituiscono parte

integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati sono adottate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo

parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanita', sentita la

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

 7. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 28

 Controlli e ispezioni

 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti

dalle norme vigenti, le autorita' di controllo effettuano, mediante

ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare

il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con

riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti

nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21,

ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

 Art. 29

 Clausola di riconoscimento reciproco

 1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla

commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un

altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle

legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente

dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano livelli di

sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli

prescritti dal presente decreto.

 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini

dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione

previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

 Art. 30

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse

derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente

decreto.

 Art. 31

 Abrogazioni

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio

e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

 2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:

 a) l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

 b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 13 giugno 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Galletti, Ministro dell'ambiente e

 della tutela del territorio e del

 mare

 Delrio, Ministro delle infrastrutture

 e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n. 3253

 Allegato 1

 Caratterizzazione ambientale delle terre

 e rocce da scavo

 (articolo 8)

 La caratterizzazione ambientale e' svolta per accertare la

sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale delle terre e rocce

da scavo ed e' inserita nella progettazione dell'opera.

 La caratterizzazione ambientale e' svolta dal proponente, a sue

spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello

scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

 La caratterizzazione ambientale presenta un grado di

approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello

progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione

dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le

informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti

documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa

producendo i documenti di cui all'allegato 5.

 Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che

non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano

di utilizzo puo' prevedere che, salva diversa determinazione

dell'autorita' competente, non sia necessario ripetere la

caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

 Qualora, gia' in fase progettuale, si ravvisi la necessita' di

effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il

piano di utilizzo indicare le modalita' di esecuzione secondo le

indicazioni di cui all'allegato 9.

 La caratterizzazione ambientale in corso d'opera e' eseguita a

cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato

9, Parte A.

 Allegato 2

 Procedure di campionamento

 in fase di progettazione

 (articolo 8)

 Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di

utilizzo.

 La caratterizzazione ambientale e' eseguita preferibilmente

mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con

sondaggi a carotaggio.

 La densita' dei punti di indagine nonche' la loro ubicazione sono

basate su un modello concettuale preliminare delle aree

(campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo

statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

 Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il

lato di ogni maglia potra' variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e

delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

 I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza

dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di

ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

 Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre e,

in base alle dimensioni dell'area d'intervento, e' aumentato secondo

i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

 =========================================

 |Dimensione dell'area |Punti di prelievo|

 +=====================+=================+

 |Inferiore a 2.500 | |

 |metri quadri  |3 |

 +---------------------+-----------------+

 |Tra 2.500 e 10.000 |3 + 1 ogni 2.500 |

 |metri quadri |metri quadri |

 +---------------------+-----------------+

 |Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |

 |quadri |metri quadri |

 +---------------------+-----------------+

Tabella 2.1

 Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento e'

effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni

2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o di progetto

di fattibilita' tecnica ed economica, salva diversa previsione del

piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali,

quali, la tipologia di attivita' antropiche svolte nel sito; in ogni

caso e' effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa

di litologia.

 Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione e' effettuata

prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio

indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni

5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o di progetto

di fattibilita' tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di

scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione

rappresentativo; in ogni caso e' effettuato un campionamento ad ogni

variazione significativa di litologia.

 La profondita' d'indagine e' determinata in base alle profondita'

previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi

chimico-fisiche sono almeno:

 - campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

 - campione 2: nella zona di fondo scavo;

 - campione 3: nella zona intermedia tra i due.

 Per scavi superficiali, di profondita' inferiore a 2 metri, i

campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due:

uno per ciascun metro di profondita'.

 Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del

terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, e'

acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con

la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di

sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare

la significativita' del prelievo.

 Qualora si preveda, in funzione della profondita' da raggiungere,

una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da

campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al

fine del loro riutilizzo, puo' essere adottata la metodologia di

campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una

rappresentativita' della variazione della qualita' del suolo sia in

senso orizzontale che verticale.

 In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti

ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni

compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla

tipologia ed agli orizzonti individuati.

 Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una

rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche:

 - campione composito di fondo scavo;

 - campione composito su singola parete o campioni compositi su

piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni

laterali.

 Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione e' composto da piu'

spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine

di considerare una rappresentativita' media.

 I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni

ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati

con il criterio puntuale.

 Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non

essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la

caratterizzazione ambientale, prevede:

 - l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter

caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di

riporto, data la possibile eterogeneita' verticale ed orizzontale

degli stessi;

 - la valutazione della percentuale in peso degli elementi di

origine antropica.

 Allegato 3

 Normale pratica industriale

 (articolo 2, comma 1, lettera o)

 Tra le operazioni piu' comunemente effettuate che rientrano nella

normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

 - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con

l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

 - la riduzione volumetrica mediante macinazione;

 - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la

maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle

stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidita'

ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli

additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

 Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da

scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di

natura antropica non inquinante, purche' rispondente ai requisiti

tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

 Allegato 4

 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche

 e accertamento delle qualita' ambientali

 (articolo 4)

 Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce

da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di

seguito.

 I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in

campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in

campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte

sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione

del campione e' determinata riferendosi alla totalita' dei materiali

secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione

compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una

contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni

analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione

granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione e' riferita

allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di

sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto

dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente

regolamento, la caratterizzazione ambientale e' eseguita previa

porfirizzazione dell'intero campione.

 Il set di parametri analitici da ricercare e' definito in base

alle possibili sostanze ricollegabili alle attivita' antropiche

svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di

eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo

naturale, di inquinamento diffuso, nonche' di possibili apporti

antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale

da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che

la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa

in considerazione delle attivita' antropiche pregresse.

 Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali

pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale,

di inquinamento diffuso, nonche' di possibili apporti antropici

legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale

sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i

6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella totalita'

dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e

rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di

Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato

5, potra' selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le

«sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera

esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di

escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente

regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute

pubblica e l'ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

 =================================

 | Arsenico |

 +===============================+

 |Cadmio |

 +-------------------------------+

 |Cobalto |

 +-------------------------------+

 |Nichel |

 +-------------------------------+

 |Piombo |

 +-------------------------------+

 |Rame |

 +-------------------------------+

 |Zinco |

 +-------------------------------+

 |Mercurio |

 +-------------------------------+

 |Idrocarburi C>12 |

 +-------------------------------+

 |Cromo totale |

 +-------------------------------+

 |Cromo VI |

 +-------------------------------+

 |Amianto |

 +-------------------------------+

 |BTEX (\*) |

 +-------------------------------+

 |IPA (\*) |

 +-------------------------------+

 |(\*) Da eseguire nel caso in cui|

 |l'area da scavo si collochi a |

 |20 m di distanza da |

 |infrastrutture viarie di grande|

 |comunicazione e ad insediamenti|

 |che possono aver influenzato le|

 |caratteristiche del sito |

 |mediante ricaduta delle |

 |emissioni in atmosfera. Gli |

 |analiti da ricercare sono |

 |quelli elencati alle colonne A |

 |e B, Tabella 1, Allegato 5, |

 |Parte Quarta, Titolo V, del |

 |decreto legislativo 3 aprile |

 |2006, n. 152. |

 +-------------------------------+

 I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le

Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica

destinazione d'uso urbanistica.

 Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie

ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da

garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai

valori di concentrazione limite. Nell'impossibilita' di raggiungere

tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori

metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il

territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il

piu' prossimo ai valori di cui sopra.

 Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui

all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come

sottoprodotti, e' garantito quando il contenuto di sostanze

inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti

anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A

e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica

destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo

di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella

citata tabella, il soggetto proponente fornisce all'Istituto

Superiore di Sanita' (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica necessaria

a valutare il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui

all'articolo 4. Per verificare che siano garantiti i requisiti di

protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, ISS e ISPRA

prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze

classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008,

relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle

sostanze e delle miscele (CLP), al fine di appurare che tale

contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all'articolo 11 del

citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e

residenziale e al «limite di concentrazione» di cui all'articolo 10

del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale.

L'ISS si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della

documentazione, previo parere dell'ISPRA. Il parere dell'Istituto

Superiore di Sanita' e' allegato al piano di utilizzo.

 Le terre e rocce da scavo cosi' come definite ai sensi del

presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti,

rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme

di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per

sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in

sostituzione dei materiali di cava:

 - se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui

alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua

destinazione;

 - se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti

di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva

(commerciale e industriale).

 In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio,

falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi

naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino

l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento

degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla vigente normativa

dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.

 Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di

destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di

inquinanti e' compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' possibile solo nel caso in cui

il processo industriale di destinazione preveda la produzione di

prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e

rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro

caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

 Allegato 5

 Piano di utilizzo

 (articolo 9)

 Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo

derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma

1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente

utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

purche' esplicitamente indicato.

 Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:

 1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da

scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle

diverse litologie;

 2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei

cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo

qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di

utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della

provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi

di destinazione possono essere alternativi tra loro;

 3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a

migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali

delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a

quanto indicato all'allegato 3;

 4. le modalita' di esecuzione e le risultanze della

caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in

fase progettuale in conformita' alle previsioni degli allegati 1, 2 e

4, precisando in particolare:

 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di

intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti

cartografiche) con particolare attenzione alle attivita' antropiche

svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche

naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con

sostanze specifiche;

 - le modalita' di campionamento, preparazione dei campioni e

analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati

che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da

scavo, delle attivita' antropiche pregresse svolte nel sito di

produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare,

esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;

 - la necessita' o meno di ulteriori approfondimenti in corso

d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto

indicato nell'allegato 9, parte A;

 5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in

attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione

della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito

per ciascun sito;

 6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da

scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di

produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio,

siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonche'

delle modalita' di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada,

ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

 Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo

indica, altresi', anche in riferimento alla caratterizzazione delle

terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti

interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti

di deposito intermedio e la viabilita':

 1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

 1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del

luogo;

 1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se

presente, estremi catastali);

 1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

 1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);

 1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che

smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000),

con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica

catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o

altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

 1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla

tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);

 1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

 1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di

riporto.

 2. inquadramento urbanistico:

 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica

attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico

vigente.

 3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche

mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni

geologiche e geotecniche;

 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante

l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e

geofisiche gia' attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono

evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;

 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona

(presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante

indagini pregresse;

 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali,

direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri

se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).

 4. descrizione delle attivita' svolte sul sito:

 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attivita'

antropiche svolte sul sito;

 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilita' di

inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e

relative analisi chimico-fisiche.

 5. piano di campionamento e analisi:

 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalita' di

esecuzione;

 5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante

planimetrie;

 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato

nell'allegato 4;

 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi

limiti di quantificazione.

 Allegato 6



 Allegato 7



 Allegato 8



 Allegato 9

 Procedure di campionamento in corso d'opera

 e per i controlli e le ispezioni

 (articoli 9 e 28)

 La caratterizzazione ambientale puo' essere eseguita in corso

d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilita' di

eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione

dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo;

nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.

 Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di

determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da

scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l'esecuzione

dell'opera.

 Parte A

 Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo

 in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

 Le attivita' di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera

possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in

secondo una delle seguenti modalita':

 A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di

caratterizzazione;

 A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di

avanzamento;

 A.3 - sull'intera area di intervento.

 Per il trattamento dei campioni al fine della loro

caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di

analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si applica

quanto indicato negli allegati 2 e 4.

 A.1 - Caratterizzazione su cumuli

 Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine

di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzate entrino in

contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e

volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario

per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da

scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.

 Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche

della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate

preferibilmente in prossimita' delle aree di scavo e sono

opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.

 Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole

di caratterizzazione in quantita' comprese tra 3000 e 5000 mc in

funzione dell'eterogeneita' del materiale e dei risultati della

caratterizzazione in fase progettuale.

 Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili

dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da

campionare e' dato dalla seguente formula:

 m = k n1/3

 dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in

modo casuale. Il campo di validita' della formula e' n≥m; al di fuori

di detto campo (per n<m) si procede alla caratterizzazione di tutto

il materiale.

 Qualora previsto, il campionamento su cumuli e' effettuato sul

materiale «tal quale», in modo da ottenere un campione

rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

 Salvo evidenze organolettiche per le quali si puo' disporre un

campionamento puntuale, ogni singolo cumulo e' caratterizzato in modo

da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondita' e

4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per

quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi

chimica.

 Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono

sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli

successivi qualora si verifichino variazioni del processo di

produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in

cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

 Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a

condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione

del criterio sopra esposto.

 Le modalita' di gestione dei cumuli ne garantiscono la

stabilita', l'assenza di erosione da parte delle acque e la

dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia

dell'igiene e della salute umana, nonche' della sicurezza sui luoghi

di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di

avanzamento

 La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di

avanzamento e' eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni

qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o

della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in

cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

 Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione

sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, fermo restando che

criteri diversi possono essere adottati in considerazione delle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a

condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione

dei criteri sotto indicati.

 La caratterizzazione sul fronte di avanzamento e' eseguita

indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e

in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria,

ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione

o della litologia delle terre e rocce scavate, nonche', comunque, nei

casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

 Il campione medio e' ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero

dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In

quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari,

distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di

ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il

campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

 A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento

 La caratterizzazione sull'intera area di intervento e' eseguita

secondo le modalita' dettagliate negli allegati 2 e 4.

 Parte B

 Verifiche per i controlli e le ispezioni

 Le attivita' di campionamento per i controlli e le ispezioni

sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce

da scavo sono eseguiti dalle Agenzie di protezione ambientale

territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul

sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

 Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che

durante la posa in opera del materiale.

 Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in

corso d'opera. In particolare, ai fini della definizione della

densita' e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere

adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui

scelta tiene conto delle eventuali campagne gia' eseguite in fase di

realizzazione.

 Il numero di campioni e' valutato in funzione dell'estensione e

della profondita' dell'area di produzione delle terre e rocce da

scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

 Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre e,

in base alle dimensioni dell'area di intervento, e' aumentato secondo

i criteri minimi riportati nella tabella seguente:

 =========================================

 |Dimensione dell'area |Punti di prelievo|

 +=====================+=================+

 |Inferiore a 2.500 | |

 |metri quadri  |3 |

 +---------------------+-----------------+

 |Tra 2.500 e 10.000 |3 + 1 ogni 2.500 |

 |metri quadri |metri quadri |

 +---------------------+-----------------+

 |Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |

 |quadri |metri quadri |

 +---------------------+-----------------+

Tabella 8.1

 La profondita' di indagine e' determinata in base alle

profondita' del sito di destinazione. I campioni da sottoporre ad

analisi chimiche sono:

 - campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

 - campione 2: nella zona intermedia;

 - campione 3: nella zona di posa in prossimita' del piano di

imposta delle terre e rocce da scavo (gia' piano campagna).

 In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti

ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni

compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla

tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo

esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita' media, si

prospettano le seguenti casistiche:

 - campione composito di fondo scavo;

 - campione composito su singola parete o campioni compositi su

piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni

laterali.

 Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di

cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

 Allegato 10

 Metodologia per la quantificazione dei materiali

 di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3

 (articolo 4)

 La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i

materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di

campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume

dello scavo. La valutazione non e' finalizzata alla specifica delle

singole classi merceologiche, bensi' a separare il terreno con

caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali

origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa

essere pesata. Il campionamento e' condotto sul materiale «tal

quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non e' ammessa

la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non

riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La

quantita' massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, e'

riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di

origine naturale e materiale di origine antropica.

 Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione

dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto

non e' scartata la frazione superiore a 2 cm.

 Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

 

 dove:

 %Ma: percentuale di materiale di origine antropica

 P\_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato

nel sopravaglio

 P\_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi

(sopravaglio+sottovaglio)

 Sono considerati materiali di origine naturale, da non

conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm

costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al

sito.

 Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente

materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni

di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal

suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da

ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di

porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo

della percentuale del 20%.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |